



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Periodo 01/09/2018-31/08/2019

ART. 1: OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

1. Con il presente capitolato si intende regolare la fornitura dei prodotti cartacei necessari alla conduzione del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Quarrata e per il nido d'infanzia comunale, riuniti in un unico lotto per un importo complessivo a base d'asta di euro 7.500,00 oltre IVA di legge.
2. Esso è comprensivo di tutte le spese di trasporto con mezzi idonei, spese di sosta, di imballaggio e relativo smaltimento, nonché di tutti gli oneri, spese e prestazioni inerenti la predetta fornitura. Si precisa che gli oneri della sicurezza sono pari 0 (zero) in quanto, pur configurandosi delle interferenze, le predette sono di minimo livello.
3. L'importo complessivo potrà subire modifiche in funzione di quanto previsto all'art. 2 del presente capitolato.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

ART. 2: QUANTITÀ DEI MATERIALI

1. La quantità di ogni prodotto specificata nell'allegato A) ha valore puramente indicativo in quanto le singole quantità potranno variare in eccesso o in difetto a seconda del numero degli utenti e/o delle necessità di servizio.
2. Quindi per la natura della fornitura richiesta, la stazione appaltante non è in grado di quantificare con esattezza la quantità degli stessi, tale per cui l'affidamento in oggetto si può qualificare con la formula del "contratto aperto", inteso come quello in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per forniture non predeterminati nel numero, ma necessari secondo le necessità della stazione appaltante.
3. Sarà obbligo del fornitore consegnare, per il prezzo di aggiudicazione, solo quelle quantità che gli verranno di volta in volta richieste dal personale comunale autorizzato all'effettuazione degli ordini, senza diritto di reclamare indennità o compensi di sorta per minori o maggiori quantitativi rispetto a quanto indicato nell'elenco descrittivo per quantità e prezzi unitari oggetto dell'offerta di gara.

ART. 3: DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha decorrenza dal 1° settembre 2018 e termina il 31 agosto 2019.

ART. 4: FINANZIAMENTO

1. L'appalto è finanziato con i mezzi ordinari del bilancio.

ART. 5: REVISIONE PREZZI

1. Le parti rinunciano a qualsiasi variazione prezzi per la durata dell'appalto.



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati

ART. 6: PAGAMENTO

1. Per il Comune di Quarrata è stato individuato un unico ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco UFNA32.
2. Ai fini del pagamento delle somme previste in appalto, l'affidatario emetterà fattura, con cadenza mensile, posticipata rispetto all'effettuazione della fornitura. con esplicito riferimento ad ogni singolo documento di trasporto emesso dal fornitore, nonché alla esatta indicazione dei prodotti che sono stati forniti.
3. La fatturazione della merce dovrà essere emessa separatamente:
 - per Servizi Scolastici
 - per i Nidi d'infanzia
4. I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte della Stazione appaltante del servizio effettuato in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste. Il pagamento potrà avvenire solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario (D.U.R.C.). In caso di esito negativo si applicherà quanto previsto in materia di intervento sostitutivo dall'art. 30 comma 5 e 5 bis del D. Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'Amministrazione per garantire la puntuale osservanza delle norme contrattuali può sospendere i pagamenti al soggetto Esecutore qualora le siano contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino al ristabilirsi delle condizioni contrattuali.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2015 questa Amministrazione è soggetta al regime dello split payment, l'art.2 del Decreto MEF del 23 gennaio 2015 ha chiarito che i fornitori che emettono la fattura ad una PA soggetta a split payment devono riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".
6. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità del contratto stesso. La ditta aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pistoia – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7: CAUZIONE

1. Non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.
2. In caso di aggiudicazione l'operatore economico dovrà presentare garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità indicate dalla Stazione Appaltante, a garanzia degli esatti adempimenti contrattuali. La garanzia definitiva è stabilita con le modalità previste all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, e la stessa può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

ART. 8: FORMA CONTRATTUALE

1. In considerazione della modesta entità della spesa, la forma contrattuale sarà quella prevista dall'articolo 32 comma del codice dei contratti, ovvero mediante scambio di corrispondenza commerciale.



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati

ART. 9 CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA

1. In riferimento alle particolari esigenze del servizio e tenuto conto dei tempi necessari per la verifica dei documenti presentati, la ditta che risulterà aggiudicataria della fornitura, sarà tenuta a ricevere la consegna anticipata della fornitura, sotto le riserve di legge.

ART. 10: QUALITÀ DEI PRODOTTI E SCHEDE TECNICHE

1. Il prodotto offerto dovrà corrispondere, per caratteristiche e confezione, a quanto richiesto nel prospetto della formulazione dell'offerta allegato A). Si precisa che tutte le confezioni dei prodotti offerti dovranno essere munite di etichettature a norma di legge. Tutti i prodotti dovranno possedere il marchio ECOLABEL EU (come da Regolamento CE n.66/2010 e definito dalla Decisione della Commissione per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica al tessuto carta : 2009/568/CE del 9 Luglio 2009) o altra etichettatura ambientale equivalente ISO tipo I.
2. Se, da un esame sommario, da analisi merceologiche o da altri controlli, la merce consegnata risultasse di qualità inferiore, l'Amministrazione comunale ha il diritto insindacabile di ordinarne il rifiuto pretendendone l'immediata sostituzione con altra idonea e, ove ciò non avvenga, o venga sostituita con prodotti non idonei, di procedere ad acquisti di merce in danno del fornitore.
3. La qualità e quantità saranno accertate dal competente Ufficio o dal personale addetto alle refezioni scolastiche, in contraddittorio con il fornitore o con il rappresentante dello stesso. Se la fornitura risultasse a giudizio insindacabile dell'Ufficio o dell'addetto alle refezioni, in tutto o in parte di qualità inferiore o diversa da quella ordinata o presentata in condizioni diverse da quelle stabilite o se, per qualunque altra causa, fosse inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni, con preciso obbligo a restituire, nel tempo congruo che sarà indicato, il genere corrispondente nella qualità stabilita e nella quantità richiesta.
4. In ogni caso poi, quando i prodotti, anche se accettati per esigenze di servizio, risultassero non rispondenti ai requisiti di contratto, tanto da legittimare la svalutazione, l'Amministrazione comunale ne darà nota al fornitore ed effettuerà, mediante trattenuta sugli importi relativi, una detrazione pari al minor valore che sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi, oltre alla penale del caso e all'eventuale risoluzione del rapporto in caso di recidiva.
5. La ditta fornitrice ha l'obbligo di fornire la scheda prodotto e le schede tecniche di tutti i prodotti presenti nell'Allegato A), compreso l'eventuale aggiornamento delle stesse durante l'intero periodo della fornitura, garantendo la fornitura della stessa tipologia e marca indicata nella scheda di cui sopra per tutta la durata dell'appalto.

ART. 11: CONSEGNA

1. La ditta deve effettuare la consegna dei materiali a proprio rischio e spese di qualsiasi natura, presso la mensa comunale centralizzata di Via Lippi 6 e presso il nido d'infanzia comunale "Il Girotondo" ubicato in Via Lippi 10 nelle quantità ed alle scadenze pattuite nell'ordinazione. Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi.
2. Di norma l'ordine avverrà con cadenza mensile e sarà trasmesso di norma tramite fax o posta elettronica, al recapito che la ditta indicherà prima dell'inizio dell'appalto. Per urgenze o altri motivi l'ordine potrà avere una cadenza temporale diversa da quella precedentemente stabilita.
3. La fornitura dovrà avvenire di regola entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'ordinazione. Oltre tale periodo l'amministrazione si riserva il diritto di applicare le penali di cui al successivo art. 13.



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati

4. Tuttavia, l'amministrazione, previa tempestiva domanda dell'impresa, può concedere una proroga per la consegna ove le ragioni prospettate rivestano carattere di forza maggiore. Tale facoltà non costituisce per la ditta un diritto e la proroga si limiterà solo ed esclusivamente alla consegna autorizzata in quel momento.
5. La sospensione dell'attività produttiva della ditta fornitrice, per ferie del personale o quant'altro, non costituisce motivo di differimento dei termini di consegna.
 - a. La consegna di quanto ordinato dovrà essere effettuata a spese della ditta aggiudicataria nei giorni feriali, indicativamente dalle ore 7,30 alle ore 10,30, presso le sedi sopra indicate.
6. In caso di mancata consegna o di immotivato ritardo della stessa, l'amministrazione, senza obbligo di darne comunicazione, si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche per qualità migliore ed a prezzo superiore a quello contrattuale, in questo caso, tutte le spese e i danni saranno poste a carico del soggetto affidatario.
7. Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste ed eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto non pagate.
8. Tali consegne dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto, con l'esatta indicazione della qualità e della quantità dei prodotti consegnati. La firma per ricevuta della merce non impegna l'Amministrazione, che si riserva di formalizzare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni con comunicazione scritta anche successivamente alla consegna.
9. Le consegne verranno effettuate a cura e spese della ditta fornitrice franco magazzino compratore con idonei mezzi di trasporto, come previsto dalla vigente normativa in materia, e il fornitore dovrà provvedere allo scarico della merce dalla sponda del mezzo ed al trasporto fino dentro il magazzino comunale.
10. La ditta è pienamente responsabile di eventuali danni arrecati a terzi utenti o all'Amministrazione per il mancato rispetto delle norme di cui sopra oltre che degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a altre opere e forniture, anche se eseguite da altre ditte.

ART. 12: VERIFICHE

1. Qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze di qualunque genere nell'esecuzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Tale facoltà è esercitata dall'amministrazione senza bisogno di intimazione o costituzione in mora facendo salvo eventuali altre procedure, per refusione dei danni, spese ed altri oneri che potessero derivare dalla cessazione in tronco della fornitura.

ART. 13: PENALI

1. Qualora durante l'esecuzione del contratto siano rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato d'oneri, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle seguenti penalità:
 - a. ritardo oppure mancata consegna nel termine stabilito decorrente dalla trasmissione dell'ordinativo di fornitura: penalità pari a Euro 100,00, oltre a quanto indicato alla successiva lettera d) del presente articolo;
 - b. prodotti forniti non corrispondenti alle caratteristiche merceologiche indicate nel presente capitolato e non immediatamente sostituiti con prodotti conformi Euro 50,00;
 - c. fornitura di prodotti diversi da quelli indicati negli ordini e ciò senza adeguata motivazione tecnica, qualora non si provveda alla loro sostituzione entro termini tali da evitare l'insorgere di disservizi e, comunque, entro 5 giorni dalla contestazione: penalità pari a Euro 100,00;



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati

- d. il fornitore non consegni o ritardi la fornitura (come previsto alla precedente lettera a), l'Amministrazione Comunale ha facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa, per il danno subito, nei confronti del fornitore inadempiente;
2. Nel caso ricorrano più inadempienze contemporaneamente, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di sommare le sopra elencate penalità. L'Amministrazione si riserva di trattenere l'importo delle penali mediante detrazione dall'importo dei corrispettivi dovuti, oppure rivalendosi sulla cauzione definitiva.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva degli eventuali danni subiti durante la fornitura nel caso che, a seguito di verifiche e conseguenti segnalazioni degli organi preposti al controllo, la merce risultasse non idonea dal punto di vista qualitativo, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

ART. 14 : RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In ogni caso l'amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l'impresa anche nei seguenti casi:
 - a. in caso di apertura di procedure concorsuali a carico della ditta affidataria;
 - b. interruzione della fornitura, salvi i casi documentati di forza maggiore comunque imprevedibili;
 - c. reiterate e gravi disfunzioni nell'effettuazione della fornitura;
 - d. reiterate inadempienze agli obblighi previsti o dal presente capitolato contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
 - e. violazione di specifiche norme di legge in materia o di obblighi contrattuali determinati;
 - f. mancato reintegro della cauzione definitiva di cui all'art. 7;
 - g. applicazione di retribuzione al personale dipendente non conforme al C.C.N.L. di categoria, ovvero qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali nei confronti del personale;
 - h. cessione del contratto;
 - i. subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;
2. L'amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite PEC, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione.
3. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante.
 - a. In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione tratterà, a titolo di penale, la cauzione definitiva e i crediti maturati dalla ditta per le forniture rese, sempre fatto salvo la richiesta del maggior danno.
4. Nei casi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di selezione. Naturalmente la ditta sollevata dall'incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento.

ART. 15: SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati

1. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere il contratto, anche parzialmente, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) dello stesso D.Lgs. n. 50/2016.
2. In caso di subappalto, i pagamenti relativi alla parte di servizio svolta dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che sarà obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore.
3. Nel rispetto di quanto indicato nel presente articolo e nei richiami legislativi sopra riportati, le ditte partecipanti dovranno indicare in sede di offerta le parti di servizio che intendono affidare a terzi.

ART. 16: CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietato cedere in tutto o in parte il contratto pena la risoluzione immediata del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva. L'amministrazione si riserva di richiedere in tale caso il rimborso del maggior danno eventualmente arrecato.

ART. 17 : RECESSO

1. E' sempre facoltà dell'Ente appaltante procedere al recesso dal contratto nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno ragioni di interesse pubblico che determinano l'attivazione del servizio.

ART. 18: OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. La partecipazione all'appalto de quo, oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni cui sopra nonché delle norme in esso riportate.

ART. 19: RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO FORNITORE

1. Nell'esecuzione della presente fornitura, la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda ad esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
2. Il soggetto affidatario è inoltre tenuto all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché al pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali, come previsto dalla vigente normativa
3. In caso di DURC negativo, l'Amministrazione sospenderà immediatamente i pagamenti e verrà applicato quanto previsto dall'art. 4 del DPR 207/2010.
4. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'impresa non potrà opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.
5. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
 - dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di mezzi e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati

- dovrà comunicare, al momento dell'inizio del servizio, il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione nominato ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. stesso; ai sensi del medesimo articolo l'appaltatore assume la qualità di "datore di lavoro";
 - dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. ed, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta ed anche all'ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento della fornitura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
 7. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo
 8. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezione alla stazione appaltante, né a titolo di risarcimento danni. L'aggiudicatario è obbligato, altresì, al rispetto della circolare del Ministero del Lavoro e previdenza Sociale n. 87/93 del 10.09.1993.

ART. 20: FORO COMPETENTE

1. La partecipazione all'appalto de quo, oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra nonché delle norme in esso riportate.
2. Ogni questione che dovesse insorgere tra l'Amministrazione Comunale e l'Aggiudicatario, così durante la durata dell'appalto come a suo termine, quale sia la loro natura (tecnica, giuridica, organizzativa ed amministrativa), nessuna esclusa purché riflettente l'interpretazione o esecuzione dei patti contrattuali verrà devoluta all'Autorità Giudiziaria. Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Pistoia.

ART. 21: RICHIAMO ALLA LEGGE E ALTRE NORME

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 22: STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE

1. La struttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale cui è affidata la gestione e il controllo dei servizi oggetto del presente Capitolato è il Servizio Pubblica Istruzione, formazione e trasporti integrati all'interno dell'Area Servizi alla Persona.